



Provincia di Arezzo

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 25 maggio 2020
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 85 del 30 settembre 2020*

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20	<i>Zone non servite</i>	
Art. 21	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 21 bis	<i>Riduzione Tari Giovani Coppie</i>	
Art. 22	<i>Riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche per il compostaggio aerobico</i>	
Art. 23	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 23 bis	<i>Riduzioni e agevolazioni tariffa utenze non domestiche per emergenza Covid-19</i>	
Art. 24	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 24 bis	<i>Agevolazioni ed esenzioni a favore di nuove imprese</i>	
Art. 25	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 26	<i>Finanziamento delle riduzioni esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 27	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 28	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 29	<i>Riscossione</i>	
Art. 30	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 31	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 32	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 33	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 34	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 35	<i>Importi minimi</i>	
Art. 36	<i>Accertamento con adesione</i>	

Art. 37	<i>Accertamento con adesione - riduzione sanzioni</i>	
Art. 38	<i>Contenzioso</i>	
Art. 39	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 40	<i>Bonus sociale” per le utenze domestiche”</i>	
Art. 41	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 42	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 43	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato alla deliberazione di C.C. n°67 del 12.06.1998 e s.m.i, nonché i rifiuti assimilati ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. Ai fini dell'assimilazione di cui al punto precedente per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti (aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive), superiori a **3000** mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la suddetta superficie, non superi il **200%** del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Resta ferma l'applicazione della parte fissa della tariffa di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
4. Per le utenze di cui al comma 3 del presente articolo, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. In questi casi verrà applicata la quota fissa e la quota variabile riferita ad un solo componente che dovrà essere dichiarata secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente regolamento. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) la parte delle superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm;
 - g) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Rimangono comunque soggette a tassazione le abitazioni utilizzate dai ministri di culto nonché ogni altro locale od area non destinata all'esercizio del culto stesso;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, locali ed aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Le circostanze di cui ai comma precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata al filo interno dei muri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, per le aree esterne la superficie assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa a titolo esemplificativo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,

- d) di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- e) magazzini, o porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2, comma 2.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie dove si verifica il presupposto di cui sopra, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia attività	% di riduzione
Autocarrozzerie	40%
Lavanderie a secco	35%
Autofficine di elettrauto e di riparazione veicoli	30%
Pastifici e panifici	28%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	25%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	20%
Ambulatori analisi, radiologici dentistici odontotecnici, medici, farmacie, fotografici	15%
Distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Cucine di ristoranti, pizzerie, e simili	10%
Parrucchiere ed estetiste	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
6. Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia, o dietro richieste di verifica da parte dell'Ente, con recupero tramite attività di accertamento del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, a propria cura e spese, i rifiuti speciali assimilati da esse stesse prodotti.

2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al riciclo dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.
3. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a riciclo a propria cura e spese, i rifiuti speciali assimilati da esse stesse prodotti, è riconosciuta una riduzione del tributo nella quota variabile della tariffa in base alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.
4. La riduzione della quota variabile sarà applicata in base al quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo a propria cura e spese, applicando le seguenti fasce di riduzione:

Quantitativo espresso in tonnellate di rifiuti avviati al riciclo	Percentuale di riduzione della quota variabile
<3	0%
3-45	15%
46-90	30 %
91-180	60%
181-250	90%
da 251	100%

Per le cifre decimale si applica l'arrotondamento aritmetico per eccesso o per difetto (es. $\leq 0,5$ arrotondamento per difetto $> 0,5$ per eccesso)

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferiti all'anno precedente, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti.
6. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
7. Si specifica che la riduzione calcolata non può essere superiore all'ammontare della quota variabile della tariffa.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e delle modificazioni apportate dalla Legge 147/2013.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0% ed un massimo del 5% di premialità.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In caso di utenza con unico occupante il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa. Sono inoltre esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, gli studenti ed i lavoratori assenti per un periodo complessivo non inferiore a 183 giorni consecutivi, che presentino regolare contratto di locazione, o altra idonea documentazione.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di soggetti residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative non di residenza di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel comune, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
5. In caso di inserimento del numero componenti in misura presuntiva prevista ai commi 3 e 4 non sarà prevista la riduzione di cui all'articolo 21 comma 1 lettera a).
6. Nel caso di abitazioni, in cui sono esercitate in forma non imprenditoriale attività di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti vacanze, residenze d'epoca, si applica secondo i principi contenuti nel comma 3 del successivo articolo 17, la tariffa ordinariamente prevista per la categoria "alberghi senza ristorante" con l'abbattimento del 25%.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, ossia non persona fisica e che non ha utenze abitative, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
10. Le riduzioni previste al comma 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
11. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all'articolo 2 comma 3, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, e purché la destinazione autonoma risulti chiara ed inequivocabile.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 20

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a **300** metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30, e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ed alle abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti all'estero si applica una riduzione della tariffa del 30% a condizione che:
 - vengano utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno;
 - tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;
 - detta dichiarazione contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
2. Ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, è riconosciuta una riduzione di 2/3 in relazione all'unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 21 BIS
RIDUZIONE TARI GIOVANI COPPIE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 La tariffa è ridotta del 100%, nella quota fissa e nella quota variabile, per due annualità nei seguenti casi:
 - a) abitazioni che a partire dal 01 gennaio 2020 siano adibite a residenza e dimora abituale delle coppie che contraggono matrimonio, o che costituiscono famiglia anagrafica, nel comune di Sansepolcro, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 223/1989 a condizione che:
 - l'età dei componenti della famiglia anagrafica non sia superiore ad anni 35;
 - l'indicatore ISEE complessivo dei componenti non sia superiore a € 25.000;
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica a seguito richiesta del contribuente presentando per ogni annualità la copia dell'attestazione ISEE relativa.
3. Tale riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

4. Tale riduzione viene finanziata attraverso la costituzione di un apposito fondo di bilancio.

ART. 22

RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO AEROBICO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'articolo 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico dei propri scarti organici in modo continuativo, hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della parte fissa e variabile della tariffa TARI.
2. I requisiti necessari per usufruire della riduzione per il compostaggio domestico sono:
 - possedere un'area verde (orto, giardino, ecc.) , di pertinenza dell'immobile di abitazione principale di residenza, per il quale si richiede la riduzione;
 - avere la possibilità di riutilizzare il compost prodotto in un'area di pertinenza dell'immobile per il quale si richiede la riduzione;
3. I requisiti necessari per il compostaggio non domestico sono:
 - esercitare a titolo imprenditoriale attività di florovivaista o impresa agricola;
4. Per ottenere la riduzione, l'utente della TARI, dovrà presentare una richiesta, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune, con la quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, di effettuare il compostaggio in modo continuativo, utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - composter;
 - cumuli;
 - concimaie;
 - compostiere autocostruite;
5. Una solo compostiera o altro metodo consentito per il compostaggio domestico, può intercettare il rifiuto umido di massimo tre nuclei familiari. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee in base al numero dei conferitori.
6. Nel caso di utilizzo di composter, alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter.
7. La richiesta, produrrà i propri effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa al Comune, e avrà effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.
8. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, del rispetto di quanto dichiarato.
9. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate, in sede di prima applicazione, alla prima scadenza utile.

ART. 23

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 la tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente è ridotta del 25%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 240 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa o comunicazione rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 BIS
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
PER EMERGENZA COVID-19

1. Per il solo anno 2020, i soggetti titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali, interessate dai provvedimenti di interruzione delle attività sull'intero territorio nazionale, conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19, possono richiedere una riduzione della tariffa relativa alla Tassa smaltimento rifiuti – TARI - anno 2020;
2. Il soggetto che intende usufruire delle riduzioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, entro il giorno 31/10/2020, apposita istanza utilizzando il modello predisposto dal Servizio Tributi del Comune di Sansepolcro, che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva chiusura dei locali;
3. I requisiti per accedere all'applicazione della riduzione della tariffa sono i seguenti:
 - a) Attività sottoposte a sospensione per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
 - b) Attività sottoposte a sospensione per un periodo superiore a 60 giorni riduzione del 25% della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
 - c) Attività rientrante nella seguente fattispecie riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile della tariffa:
 - attività sottoposte a sospensione che hanno effettuato consegne a domicilio nel periodo di sospensione.
4. Nel caso di utilizzi promiscui, dovrà essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata.
5. L'accesso al beneficio della riduzione della tariffa è consentito a favore delle attività in regola con i pagamenti dovuti a titolo di Tributi comunali, fino all'annualità 2019.
6. In ogni caso è fatta salva la possibilità di regolarizzare il debito e presentare ricevuta dei pagamenti all'Ufficio Tributi contestualmente o entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta della riduzione.

7. In caso di irregolarità dei versamenti la richiesta di riduzione verrà accolta parzialmente e sarà riconosciuta esclusivamente la riduzione Tari della sola quota variabile della tariffa secondo le percentuali indicate al comma 3;
8. In caso di mancata presentazione della richiesta di riduzione, entro i termini previsti, verrà comunque applicata la riduzione della sola quota variabile, per le tipologie di utenze non domestiche, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1) a e 1) b dell'Allegato A) della delibera ARERA 158/2020, enucleate dal d.P.R. 158/99, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, per l'anno 2020;
9. La riduzione totale verrà calcolata sull'avviso di pagamento a conguaglio della TARI anno 2020, l'avviso riporterà l'importo netto da versare e la riduzione applicata.
10. Con apposito provvedimento la Giunta Municipale può modificare le scadenze previste al comma 2.
11. Limitatamente all'anno 2020 il termine previsto all'art.8 comma 5 e prorogato al 31 AGOSTO 2020;

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alla contribuzione, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.

ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali o aree scoperte occupati o detenuti da associazioni, comitati, fondazioni, enti civilmente riconosciuti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di promozione sociale, volontariato, sportive, culturali, ricreative, catechesi, educazione religiosa: riduzione del **50%** dell'intera tariffa. La riduzione non compete in ogni caso ai partiti ed ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutte le associazioni od altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, ai circoli privati ed alle associazioni che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati
 - b) locali destinati a parcheggio utilizzati da attività economiche ad uso gratuito della clientela riduzione della tariffa del **50%**.
 - c) Per le attività di agriturismo collocate nelle categorie delle utenze non domestiche n.07 e 08 dell'allegato 1 del vigente regolamento TARI spetta una riduzione della tassa pari al **30%**.
 - d) Per gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione mediante apposita convenzione a soggetti privati spetta una riduzione del **100%** con esclusione delle aree adibite ad uso commerciale (bar, negozi, ristoranti).

- e) Per gli impianti sportivi costruiti su proprietà comunale, in diritto di superficie, per i quali è prevista al Comune, la devoluzione dell'intera proprietà dell'impianto alla fine del rapporto convenzionale, spetta una riduzione del **100%** con esclusione delle aree adibite ad uso commerciale (bar, negozi, ristoranti).
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse dietro specifica domanda dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.
3. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La medesima cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24 bis
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE

1. Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le agevolazioni sulla tassa rifiuti (TARI), a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive .
2. Sono esentate dal pagamento del Tributo TARI per un periodo pari a due anni, le nuove attività produttive che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2020;
3. Tali esenzioni ed agevolazioni, sono applicate agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo di tali tributi, per lo svolgimento di una nuova impresa. Tali esenzioni ed agevolazioni cessano di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati ad imposizione e tassazione ordinaria al termine del secondo anno decorrente dall' inizio attività;
4. Tali esenzioni ed agevolazioni non sono cumulabili con quelle previste dal presente regolamento;
5. Tale riduzione viene finanziata attraverso la costituzione di un apposito fondo di bilancio.
6. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo i soggetti passivi della tassa sui rifiuti TARI, che inizieranno una nuova attività nel Comune di Sansepolcro nel periodo decorrente dal 01.01.2020 e sulle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione:
- A10 Ufficio
 - C1 Negozi e botteghe
 - C2 Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività)

- C3 Laboratori di arti e mestieri
 - D1 Opifici
 - D2 Alberghi e pensioni
 - D3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili
 - D5 Istituti di credito,
 - D7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
 - D8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, comprese le unità commerciali che operano nella grande distribuzione;
7. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva dal 1 gennaio 2020 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
 8. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede, nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione, il subentro e la cessione di impresa.
 9. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Sansepolcro, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e /o riduzioni di cui al presente articolo.
 10. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 7 del presente articolo.
 11. I soggetti dichiaranti che intendono usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assorbimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
 12. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Sansepolcro, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia di cui all'articolo 30, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti. La suddetta dichiarazione vale anche per l'anno successivo all'anno di presentazione se permangono tutti i requisiti necessari;
 13. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;
 14. I soggetti che usufruiscono delle esenzioni e/o agevolazioni di cui al presente articolo, sono, comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di, TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;
 15. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 12.
 16. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 12 del presente articolo.
 17. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di legge.

ART. 25
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni applicate ai sensi dell'articolo 1 comma 659 della Legge 27/12/2013, n. 147 previste ai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il costo delle ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalle lettere a) alla lettera e-bis) del comma 659 articolo 1 della Legge n. 147/2013 devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 27

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 28

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 29

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, ed in base all'articolo 15 bis del D.L. 34/2019 il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in n. 4 rate aventi scadenza 30 APRILE 31 LUGLIO 30 SETTEMBRE e 1° DICEMBRE;
4. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento
5. La percentuale da versare come acconto sarà stabilita ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale;
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo .
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica

dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

10. Con l'apposito provvedimento la Giunta Municipale può modificare le scadenze previste al comma 3.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso entro l'ultimo giorno del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, e comunque entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al quarto comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Le somme dovute a titolo di rimborso possono essere compensate ai sensi del Regolamento generale delle Entrate
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, o richiedere altri atti, documenti o informazioni;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della L. 147/2013. Tale procedura semplificata verrà utilizzata solo in caso di impossibilità alla effettiva rilevazione delle effettive superfici calpestabili, mediante l'usuale misurazione planimetrica o altro metodo adottato dall'ufficio.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione, oppure provvederà alla convocazione del contribuente secondo l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.lgs. 218/1997, ove la complessità della fattispecie analizzata lo richieda. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene ai sensi del Regolamento generale delle entrate, o mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura indicata nel vigente Regolamento generale delle entrate.
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 17 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'articolo 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia di entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 37
ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RIDUZIONE SANZIONI

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 1, della legge n. 446 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e con riguardo all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in tema di gradazione dei benefici economici connessi, ferma restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, il contribuente può avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione fruendo di ulteriori riduzioni alle sanzioni amministrative nei casi ed alle condizioni di seguito indicate:

In tema di violazioni sulla Tassa sui rifiuti TARI nonché dei precedenti regimi di tassazione, TARSU e TARES, siano esse connesse ad omesso o parziale versamento, nonché ad infedele od omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione, al contribuente è consentito autodenunciare la propria violazione, esprimendo la volontà di sanare la propria posizione, senza limiti temporali di sorta se non quello della decadenza della facoltà accertativa da parte dell'Ente. Tale autodenuncia sarà possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In questo caso, oltre agli interessi calcolati nella misura prevista dal presente regolamento, sarà dovuta la sanzione ridotta ad un sesto del minimo edittale previsto dalla legge per la violazione commessa. L'autodenuncia verrà formalizzata in apposito verbale redatto secondo la disciplina dell'accertamento con adesione, fatta salva la riduzione delle sanzioni di cui al paragrafo precedente, che potrà essere applicata anche alle violazioni connesse agli obblighi di versamento. Il Funzionario Responsabile, compatibilmente con le opportunità organizzative dell'Ufficio, potrà avviare campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, sollecitando i contribuenti ad avvalersi del presente istituto;

- a) Per ogni violazione l'autodenuncia è ammessa anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, con esclusione comunque dei casi in cui sia già stato notificato un atto di accertamento. In questo caso, sarà dovuta la sanzione ridotta ad un quinto del minimo edittale previsto dalla legge per la violazione commessa, anche per le violazioni connesse all'obbligo di versamento.
2. Nell'ambito dei procedimenti di adesione ad iniziativa dell'Ufficio, l'autodenuncia si perfeziona con il versamento da parte del contribuente degli importi indicati nell'invito a comparire entro il termine di comparizione o nell'eventuale termine dilatorio o rateale concesso dall'Ufficio.
3. Le somme dovute a seguito delle procedure previste dal presente articolo saranno comunque da considerarsi effettuate a titolo di accertamento con adesione, ai sensi del D.lgs. 218/1997.

ART. 38
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dal Regolamento generale delle entrate.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 1 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia di entrate.

ART. 39
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 33, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. A partire dal 01.01.2020 l'avviso di accertamento notificato relativo ai tributi locali costituirà titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nelle modalità indicate dall'art 1 della Legge 160/2019.

ART. 40
BONUS SOCIALE” PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i.

ART. 41
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003.

ART. 42
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 43
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
01.	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) luoghi di culto
02.	Cinematografi, teatri
03.	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05.	Stabilimenti balneari
06.	Autosaloni, esposizioni
07.	Alberghi con ristorante
08.	Alberghi senza ristorante
09.	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10.	Ospedali
11.	Uffici, agenzie
12.	Banche e istituti di credito, studi professionali
13.	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14.	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15.	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16.	Banchi di mercato beni durevoli
17.	Barbiere, estetista, parrucchiere
18.	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie)
19.	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23.	Birrerie, hamburgerie, mense
24.	Bar, caffè, pasticceria
25.	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26.	Plurilicenze alimentari e miste
27.	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari
30.	Discoteche, night club, sale giochi, spettacolo viaggiante